



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 195 DI DATA 31 Marzo 2023

OGGETTO:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Soc. Coop. - impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, loc. Lavini, via Pineta, 30. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 2 - Rifiuti
- 3 Allegato 4 - Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 174 di data 22 marzo 2023, con la quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 10, comma 2 (modifica non sostanziale), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con propria determinazione n. 387 di data 25 maggio 2022, ai sensi dell'art. 11, comma 2 (subingresso), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (Regolamento AUT), e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, dello stesso d.P.P., alla ditta Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18 (di seguito *ditta Ecoopera*), relativa al Centro integrato per la raccolta dei rifiuti, sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, località Lavini, via Pineta, 30, all'interno dell'area della locale discarica per rifiuti non pericolosi, ora esaurita;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che l'AUT di cui sopra comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che l'organizzazione logistica delle attività attualmente autorizzate con l'AUT è quella rappresentata nell'elaborato *“Modifica AUT – Planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera”* allegato al provvedimento (All. 4), e così meglio descritta:

- area “A”: comparto dell'edificio principale destinato allo stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla soprastante Tabella 1, dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07) e dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01); volume complessivo di deposito: **1.300 m³**;
- area “B”: comparto dell'edificio principale destinato a:
- stoccaggio con eventuale selezione (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) anche previa pressatura e imballaggio con filmatura, dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07), dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella soprastante Tabella 1 e dei rifiuti contraddistinti con codice CER 19.12.12 (anche previa pressatura e imballaggio con filmatura) prodotti dalle operazioni di pretrattamento autorizzate (triturazione e cernita, es. deferrizzazione) oppure triturazione e vagliatura ed eventuale biostabilizzazione);
 - triturazione/vagliatura/cernita (operazioni R12 e D13–D14) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01), dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07) e dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella soprastante Tabella 1
- volume complessivo di deposito: **5.000 m³**;
- area “C”: comparto chiuso dell'edificio principale, destinato al travaso in container e stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense (codice CER 20.01.08) – volume complessivo di deposito: **100 m³**;
- area “D”: area adiacente all'edificio principale, destinata allo stoccaggio (operazioni R13 e D15) di tutti i rifiuti autorizzati in container chiusi e a tenuta stagna; volume complessivo di deposito: **300 m³**;

area “E”: piattaforma destinata a:

- biostabilizzazione (operazione D14) della frazione sottovaglio (codice CER 19.12.12) derivante dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati;
- stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani ingombranti tal quali (codice CER 20.03.07) e stoccaggio in container chiusi a tenuta stagna o con idoneo confezionamento (imballaggio con filmatura):
 - dei rifiuti contraddistinti con codice CER 191212 prodotti:
 - I. dal pretrattamento (triturazione e cernita (es. deferrizzazione) oppure triturazione e vagliatura con eventuale biostabilizzazione) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01);
 - II. dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti ingombranti (codice CER 20.03.07);
 - III. dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla soprastante Tabella 1;
 - dei rifiuti urbani non differenziati tal quali (codice CER 20.03.01);
 - dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella tabella allegata;

volume complessivo di deposito: **5.500 m³**;

area “F”: locale destinato alle operazioni di controanalisi (comprese le analisi merceologiche) dei rifiuti in ingresso; volume complessivo di deposito: **300 m³**;

vista la domanda presentata dalla ditta Ecoopera in data 28 febbraio 2023 (ns. prot. n. 162287) con la quale, a seguito di richiesta dell’Agenzia per la Depurazione – Servizio Gestione degli impianti della Provincia autonoma di Trento (di seguito *ADEP*), formulata con nota di data 10 febbraio 2023 (prot. n. 116214), di poter disporre di maggiori spazi di stoccaggio per fronteggiare l’insorgenza di una nuova situazione di criticità “*in merito alla gestione dei rifiuti EER 200301 (secco residuo) prodotti sul territorio provinciale e degli eventuali rifiuti EER 191212 da essi ottenuti*”, chiede le seguenti ulteriori modifiche della propria AUT:

1. ampliare l’area “E” nei termini come indicati nell’elaborato “*Modifica AUT – planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera – ampliamento area E*” datato febbraio 2023 allegato alla domanda, anche in questo caso senza incremento della potenzialità massima annua (57.000 tonnellate) e senza variazioni in termini di emissioni in atmosfera, relativamente a quanto già autorizzato;
2. incrementare la volumetria autorizzata sull’area “E” da 5.500 m³ a 9.500 m³, con le modalità di stoccaggio già previste in autorizzazione per l’attuale area “E”;

considerato che l’ampliamento di cui al punto 1. richiesto dalla ditta Ecoopera interessa un settore della struttura, articolata e polifunzionale, a supporto delle raccolte differenziate dei rifiuti di competenza della Comunità della Vallagarina, presente anch’essa all’interno dell’area della discarica Lavini di Rovereto, affidata in gestione alla ditta S.N.U.A. S.r.l. (di seguito *ditta S.N.U.A.*), con sede legale in San Quirino (PN), via Comina, 1, e autorizzata con determinazione del Dirigente dell’allora competente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 589 di data 5 dicembre 2018, così come modificata con propria determinazione n. 506 di data 14 luglio 2021 (di seguito *AUT S.N.U.A.*);

vista la domanda presentata contestualmente dalla ditta S.N.U.A. in data 1 marzo 2023 (ns. prot. n. 166199), con la quale chiede, sulla base di una dichiarazione congiunta sottoscritta con la ditta Ecoopera in data 21 febbraio 2023 (ns. prot. n. 151360 di data 23 febbraio 2023) e condivisa preliminarmente con l’ADEP e con la Comunità della Vallagarina, di ridefinire le aree di competenza a fronte della suddetta cessione alla ditta Ecoopera del settore utile a quest’ultima per l’ampliamento dell’area “E”, prevedendo, in particolare, lo spostamento verso sud delle attività di messa in riserva e triturazione (operazioni di recupero R13 e R12) dei rifiuti a matrice lignocellulosica e legnosa (codici EER 15.01.03 – 17.02.01 – 20.01.38 – 20.02.01) sinora svolte sulle aree da cedere ora alla ditta Ecoopera, andando ad occupare e ampliare un’area a sua disposizione, in passato utilizzata per lo stoccaggio degli imballaggi in plastica e in multimateriale raccolti nel comune di Rovereto;

ritenuto che le modifiche richieste dalla ditta Ecoopera sono da intendersi, per quanto di competenza di questo Settore, non sostanziali, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in quanto le tipologie di rifiuti, le attività esercitate e le aree interessate sono già autorizzate dalla gestione dei rifiuti, non comportano modifiche peggiorative sulle emissioni diffuse in atmosfera e la potenzialità massima annua complessiva e il volume massimo istantaneo rimangono inalterati;

vista la comunicazione alla ditta Ecoopera di avvio del procedimento dell'AUT di data 6 marzo 2023 (ns. prot. n. 179465) e la contestuale richiesta al Comune di Rovereto (TN) di esprimere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P., nonché di valutare nel merito l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in relazione alle eventuali modifiche ritenute sostanziali ai fini delle emissioni acustiche;

considerato che il Sindaco del Comune di Rovereto (TN) non ha comunicato il parere di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento, consentendo in tal modo al Settore Autorizzazioni e controlli di procedere prescindendo dal parere medesimo;

ritenuto pertanto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nell'AUT vigente, secondo le considerazioni riportate nella propria determinazione n. 709 di data 25 agosto 2022, così come rettificata e aggiornata con determinazioni n. 715 di data 30 agosto 2022, n. 747 di data 13 settembre 2022 e n. 174 di data 22 marzo 2023;

vista la documentazione tecnico-grafica riguardante il Centro integrato in parola agli atti del Settore;

visto l'articolo 67-bis, del T.U.L.P., relativo alla localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti;

visto in particolare il comma 5 del suddetto art. 67-bis, in base al quale "*gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, (...) sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività (...) di servizi (...) e in conformità ai criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera c), e 5 bis*";

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

visto il quarto aggiornamento del Piano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 di data 9 dicembre 2014, che al capitolo 3.7 individua tutta l'area della discarica Lavini di Rovereto come "*Centro integrato*" per la raccolta dei rifiuti;

visto inoltre il quinto aggiornamento del Piano, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, che al capitolo 5.4 definisce il Centro integrato come "*un centro finalizzato alle attività connesse al servizio pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Con riferimento all'ambito territoriale previsto dalla pianificazione, tutte le attività devono essere svolte per l'ottimizzazione del servizio pubblico che non si configurino come attività di impresa*";

ritenuto che tutte le attività oggetto del presente provvedimento rientrano tra quelle che possono essere effettuate presso la discarica Lavini individuata come Centro integrato dal Piano;

ricosciuto che il quadro pianificatorio complessivo concernente la gestione pubblica dei rifiuti sul territorio provinciale è improntato, in coerenza con la disciplina di settore nazionale e comunitaria, al progressivo esaurimento delle discariche autorizzate e ad una conduzione armonizzata dei servizi territoriali svolti nei singoli bacini di raccolta (comunità di valle e comuni di Trento e Rovereto) da parte dei gestori locali, sotto il coordinamento dell’Agenzia per Depurazione della Provincia autonoma di Trento, proprietaria dell’impiantistica;

visto a tal fine l’art. 102-quinquies del T.U.L.P. , il quale stabilisce al comma 1-ter che *“Dal 1° gennaio 2014 è costituito un bacino unico di conferimento per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali assimilabili, corrispondente all’intero territorio provinciale”*;

valutate le motivazioni dell’istanza riportate nella relazione tecnica allegata alla domanda e ritenuto le stesse coerenti con le previsioni del Piano;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto l’art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce le soglie per valutare l’assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità (*“screening”*) e di valutazione dell’impatto ambientale;

vista la nota del Dirigente dell’allora competente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l’altro, che *“sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati”*;

vista altresì la nota dello stesso Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l’impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull’ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l’unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

considerato che le modifiche richieste dalla ditta Ecoopera con la domanda in esame afferiscono ad aspetti sostanzialmente gestionali che non richiedono alcun intervento strutturale sulle unità tecniche dell’impianto (pavimentazioni, edifici, sottoservizi, ecc.) in quanto le aree oggetto dell’ampliamento del Centro integrato della stessa ditta Ecoopera sono già state autorizzate per la gestione di rifiuti nell’ambito dell’AUT di titolarità della ditta S.N.U.A. per la gestione della attigua struttura a supporto delle raccolte differenziate rilasciata con le sopra richiamate determinazioni n. 589 di data 5 dicembre 2018 e n. 506 di data 14 luglio 2021;

considerato che, relativamente a quanto richiesto con la domanda di modifica dell’AUT in parola della ditta Ecoopera:

- le tipologie di rifiuti rimangono invariate;
- la potenzialità massima annua dell’impianto (57.000 t) rimane invariata;
- le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (R13 – R12 e D15 – D14 – D13);

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla ditta Ecoopera con domanda in esame non sia da assoggettare alle procedure di valutazione dell’impatto ambientale, purché avvenga nel rispetto dei limiti sopra descritti;

ritenuto opportuno, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero e di smaltimento effettuate dalla ditta Ecoopera, ribadire la distinzione tra l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;

atteso che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato pertanto che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze indesiderate può intendersi ricompresa nelle operazioni di stoccaggio (R13 o D15), in quanto non va a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

atteso che con il termine *cernita* può intendersi invece l'operazione volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura (operazioni di recupero R12 o di smaltimento D13), anche al fine di conformare dette frazioni ai criteri di accettazione degli impianti di destinazione;

vista a tale proposito la nota di questo Settore di data 3 ottobre 2022 (prot. n. 676698) con la quale, nel riscontrare ad una specifica richiesta di parere, chiarisce, tra l'altro, che *“la proposta di attribuire ai rifiuti ottenuti dalle attività di triturazione con deferrizzazione il codice CER (19.12.12) diverso da quello attribuito al rifiuto in ingresso (20.03.01) – attività identificabile quale operazione di recupero R12, in aggiunta alla già prevista operazione di recupero R13 consistente nella messa in riserva – non appare coerente con gli orientamenti normativi già consolidati in materia. Infatti, la triturazione con deferrizzazione del rifiuto in ingresso e suo imballaggio ha la sola finalità di migliorare la gestione dello stesso nel sito di detenzione, in termini di ottimizzazione dei volumi di deposito, praticità nella movimentazione e garanzia della protezione dagli agenti atmosferici. In tal senso e in linea con la definizione di “nuovo produttore” dei rifiuti data all’art. 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006, non pare vi sia alcuna modifica apprezzabile della natura e della composizione di detti rifiuti tale da farne variare il codice CER. Peraltro, visti i dati 2019 reperibili nel quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti sulla composizione merceologica media del rifiuto urbano non differenziato prodotto in provincia di Trento, la frazione metallica decadente dalla fase di deferrizzazione, alla quale appare in ogni caso corretto attribuire il codice CER 19.12.02, può ritenersi ai nostri fini come residuale e minimale (1,9% p/p) rispetto alla massa complessiva del rifiuto”*;

vista la successiva nota di questo Settore di data 30 novembre 2022 (prot. n. 821655) con la quale, riscontrando ad un'altra specifica richiesta di parere, chiarisce che *“in via generale, le operazioni di triturazione e deferrizzazione non siano operazioni che possano modificare in maniera significativa il rifiuto e pertanto normalmente il rifiuto prodotto da dette operazioni (rifiuti originario triturato e deferrizzato) dovrebbe mantenere il codice CER originario del rifiuto, in quanto le operazioni effettuate sono di norma essenzialmente mirate a favorire la movimentazione del rifiuto. Ai rifiuti ferrosi ottenuti dall'operazione di deferrizzazione deve invece essere attribuito il codice CER 19.xx.xx pertinente. Tuttavia laddove, come nel caso in esame, le operazioni di triturazione e deferrizzazione sono effettuate al fine di conferire al rifiuto una caratteristica specificatamente richiesta dall'impianto di destinazione, allora riteniamo possibile che il rifiuto così generato possa assumere un codice CER diverso e che il gestore dell'impianto in cui vengano effettuate dette operazioni di triturazione e deferrizzazione possa ritenersi quale “nuovo produttore” ai sensi della sopra richiamata definizione disposta dal D.Lgs. 152/2006”*;

ritenuto doveroso prescrivere che le operazioni di *pretrattamento* dei rifiuti sopra descritte debbano essere condotte secondo le disposizioni sopra riportate e consentire sempre la tracciabilità dei rifiuti;

considerato che Ecoopera Soc. Coop., in quanto società affidataria con contratto di appalto da parte dell'Agenzia per la Depurazione – Servizio gestione degli impianti, è esonerata dalla presentazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. a copertura delle suddette operazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.;

ritenuto coerente subordinare la validità del presente provvedimento alla vigenza del contratto di appalto sulla base del quale la ditta Ecooperaesercita la propria attività per conto del Servizio gestione degli impianti dell’Agenzia per la Depurazione;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore relativa al Centro integrato in questione gestito dalla ditta Ecoopera;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall’art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto di poter procedere come segue alla modifica dell’AUT Ecoopera vigente:

- a) sostituzione della planimetria di cui all’Allegato 4 con il nuovo elaborato denominato “*Modifica AUT – planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera – ampliamento area E*”, datato febbraio 2023 allegato alla domanda del 28 febbraio 2023 (ns. prot. n. 162287);
- b) sostituzione dell’Allegato 2 “Rifiuti” con il corrispondente Allegato 2 al presente provvedimento;

ritenuto di procedere con un diverso provvedimento alla modifica dell’AUT S.N.U.A. sopra richiamata (determinazione n. 589 di data 5 dicembre 2018 modificata con determinazione n. 506 di data 14 luglio 2021) al fine di adeguarla in conseguenza della cessione di parte delle aree sinora di propria competenza in favore dell’ampliamento dell’area “E” richiesto dalla ditta Ecoopera (richiesta di cui al più sopra indicato punto 1.);

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis e 102-ter relativi alle emissioni di inquinanti in atmosfera e gli articoli 65, 66, 67-bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell’art. 102-bis relativi alla gestione dei rifiuti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali;

visto il decreto del Ministero dell’Interno 26 luglio 2022 recante “*Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*”, pubblicato sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2022, la cui entrata in vigore è prevista il 9 novembre 2022;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di modificare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., nei termini come seguono l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con propria determinazione n. 174 di data 22 marzo 2023, alla ditta Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, rappresentata legalmente dal sig. Luca Laffi, relativa al Centro integrato per la raccolta dei rifiuti, sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, località Lavini, via Pineta, 30, all'interno dell'area della locale discarica per rifiuti non pericolosi, ora esaurita:
 - a) sostituzione della planimetria di cui all'Allegato 4 con il nuovo elaborato denominato "*Modifica AUT – planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera – ampliamento area E*" datato febbraio 2023 (ns. prot. n. 162287 di data 28 febbraio 2023) e allegato al presente provvedimento;
 - b) sostituzione dell'Allegato 2 "Rifiuti" con il corrispondente Allegato 2 di cui al presente provvedimento;
- 2) di confermare ogni altra prescrizione, indicazione e raccomandazione di cui alla propria determinazione n. 174 di data 22 marzo 2023;
- 3) di confermare che la validità del presente provvedimento è la stessa dell'AUT originaria, rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 488 di data 3 luglio 2019 (**scadenza al 3 luglio 2034**); **la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;
- 4) di procedere con un diverso provvedimento alla modifica dell'AUT rilasciata alla ditta S.N.U.A. S.r.l. e di cui in premessa (determinazione n. 589 di data 5 dicembre 2018 modificata con determinazione n. 506 di data 14 luglio 2021) al fine di adeguarla in conseguenza della cessione alla ditta Ecoopera Soc. Coop. di parte delle aree sinora di sua competenza per l'ampliamento dell'area "E", di cui al presente provvedimento;
- 5) di stabilire che, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 3), la validità del presente provvedimento è **subordinata in ogni caso alla vigenza** del contratto di appalto con il Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 9) la ditta Ecoopera deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 10) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 11) di dare atto che la ditta Ecoopera Soc. Coop., in quanto società affidataria con contratto di appalto da parte dell'Agenzia per la Depurazione – Servizio gestione degli impianti, è esonerata dalla presentazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. a copertura delle suddette operazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.;
- 12) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini (60 giorni) stabiliti dall'art. 10, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2022, n. 2-77/Leg.;
- 13) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Soc. Coop., alla ditta S.N.U.A. S.r.l., al Comune di Rovereto (TN) territorialmente competente e, per conoscenza, al Servizio Gestione degli impianti dell'ADEP, alla Comunità della Vallagarina, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Opere ambientali dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche e al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 14) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 15) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione per la gestione di un **impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti non pericolosi urbani e speciali, per un quantitativo annuo massimo complessivo di 57.000 tonnellate**, compreso lo stoccaggio degli stessi rifiuti speciali non pericolosi al fine di effettuare le analisi di conformità per il successivo smaltimento in discarica o per il loro avvio ad impianti di recupero, nonché di un **impianto a supporto del servizio pubblico di raccolta differenziata della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani di cucine e mense (cd. FORSU), per un quantitativo massimo annuo di 7.000 tonnellate**, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, con riferimento alle attività di seguito descritte:

1. messa in riserva (**operazione di recupero R13**) dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense (CER 20.01.08);
2. pretrattamento (**operazioni di recupero R12 e di smaltimento D14 – D13**), che può essere costituito da una o più delle seguenti attività:
 - triturazione;
 - vagliatura;
 - biostabilizzazione della frazione sottovaglio ottenuta dalle operazioni di vagliatura;
 - cernita meccanica (es. deferrizzazione se funzionale a conformare le frazioni di rifiuto ai criteri di accettazione degli impianti di destinazione);dei seguenti rifiuti:
 - CER 20.03.01 (*rifiuti urbani non differenziati*);
 - CER 20.03.07 (*rifiuti ingombranti*);
 - rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, elencati nella Tabella 1 sottostante;
3. stoccaggio con eventuale selezione (**operazione di recupero R13 e di smaltimento D15**) dei seguenti rifiuti:
 - CER 20.03.01 (*rifiuti urbani non differenziati*);
 - CER 20.03.07 (*rifiuti ingombranti*);
 - rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, elencati nella Tabella 1 sottostante, per un quantitativo massimo di 15.000 t/anno;
 - i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate in impianto.

Tabella 1

C.E.R.	DESCRIZIONE
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 04	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 10	rifiuti metallici
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01	terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

C.E.R.	DESCRIZIONE
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti dalla produzione di isolanti termici e acustici a base di legno)
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
04	<u>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE</u>
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti di cuoio non conciato, pelle, similpelle e ritagli di manifattura)
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06	<u>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI</u>
06 13	Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 03	nerofumo
07	<u>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</u>
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a gomma e caucciù, polvere e ritagli e camere d'aria)
07 05	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi)
08	<u>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA</u>
08 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117

C.E.R.	DESCRIZIONE
09	<u>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</u>
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
10	<u>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</u>
10 01	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19)
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 10	scaglie di laminazione
10 11	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
10 12	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 03	polveri e particolato
10 13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312
12	<u>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</u>
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai nastri abrasivi)
15	<u>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</u>
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi

C.E.R.	DESCRIZIONE
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16	<u>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</u>
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti (limitatamente alle parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli quali sedili, tappezzerie, imbottiture, ...)
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
17	<u>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</u>
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

C.E.R.	DESCRIZIONE
---------------	--------------------

C.E.R.	DESCRIZIONE
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19	<u>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</u>
19 01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 05	Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (1)
19 09	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 10	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301

C.E.R.	DESCRIZIONE
20	<u>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 03	residui della pulizia stradale (limitatamente ai residui derivanti dalla pulizia delle strade e aree private non soggette ad uso pubblico)
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature (esclusivamente provenienti dalla manutenzione delle griglie a presidio della rete fognaria)

(1) In caso di comprovata necessità, riconosciuta con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di depurazione. Copia del provvedimento deve essere comunicata dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (vedi nota D.P.G.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.)

Prescrizioni

Prescrizioni generali

1. L’organizzazione logistica delle attività autorizzate con il presente provvedimento è quella rappresentata nell’elaborato “*Modifica AUT – planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera – ampliamento area E*” datato febbraio 2023 (ns. prot. n. 162287 di data 28 febbraio 2023) e allegato al presente provvedimento (All. 4), e così come meglio descritta:

area “A”: comparto dell’edificio principale destinato allo stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla soprastante Tabella 1, dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07) e dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01); volume complessivo di deposito: **1.300 m³**;

area “B”: comparto dell’edificio principale destinato a:

- stoccaggio con eventuale selezione (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) anche previa pressatura e imballaggio con filmatura, dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07), dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella soprastante Tabella 1 e dei rifiuti contraddistinti con codice CER 19.12.12 (anche previa pressatura e imballaggio con filmatura) prodotti dalle operazioni di pretrattamento autorizzate (triturazione e cernita, es. deferrizzazione) oppure triturazione e vagliatura ed eventuale biostabilizzazione);
- triturazione/vagliatura/cernita (operazioni R12 e D13–D14) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01), dei rifiuti urbani ingombranti (codice CER 20.03.07) e dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella soprastante Tabella 1

volume complessivo di deposito: **5.000 m³**;

area “C”: comparto chiuso dell’edificio principale, destinato al travaso in container e stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense (codice CER 20.01.08) – volume complessivo di deposito: **100 m³**;

area “D”: area adiacente all’edificio principale, destinata allo stoccaggio (operazioni R13 e D15) di tutti i rifiuti autorizzati in container chiusi e a tenuta stagna; volume complessivo di deposito: **300 m³**;

area “E”: piattaforma destinata a:

- biostabilizzazione (operazione D14) della frazione sottovaglio (codice CER 19.12.12) derivante dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati;
- stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti urbani ingombranti tal quali (codice CER 20.03.07) e stoccaggio in container chiusi a tenuta stagna o con idoneo confezionamento (imballaggio con filmatura):

- dei rifiuti contraddistinti con codice CER 191212 prodotti:
 - I. dal pretrattamento (triturazione e cernita (es. deferrizzazione) oppure triturazione e vagliatura con eventuale biostabilizzazione) dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01);
 - II. dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti ingombranti (codice CER 20.03.07);
 - III. dal pretrattamento (triturazione) dei rifiuti speciali non pericolosi elencati alla soprastante Tabella 1;
- dei rifiuti urbani non differenziati tal quali (codice CER 20.03.01);
- dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella tabella allegata;

volume complessivo di deposito: **9.500 m³**;

area “F”: locale destinato alle operazioni di controanalisi (comprese le analisi merceologiche) dei rifiuti in ingresso; volume complessivo di deposito: **300 m³**;

2. l'attività di **stoccaggio dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento (operazione D15)** deve rimanere al di sotto delle soglie stabilite dall'Allegato III alla parte seconda del D.gs. 152/2006 per la tipologia q) *“Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)” (>150.000 mc o 200 ton/g)*;
3. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque raccolte sui piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987;
4. durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
5. le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
6. è vietato costituire stoccaggi di rifiuti al di fuori delle aree specificamente individuate allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
7. lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) deve essere effettuato per singoli codici CER e i depositi devono essere opportunamente separati, ad esempio con barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che le diverse tipologie non si mescolino; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e/o targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche dei rifiuti stoccati;
8. sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto.

Messa in riserva della cd. FORSU

CODICE CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità stoccaggio istantanea (mc)	quantità massima annua	Operazione di recupero	Area di stoccaggio
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	container	120	7.000	R13	AREE "C" e "D"

1. Le operazioni di trasbordo devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area costituita dalla "zona conferimento" e dalla "area di deposito", così come indicato nella planimetria denominata "STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE" tav. n. 02 datata 1 dicembre 2018 (ns. prot. n. 729700 di data 4 dicembre 2018) e allegata al presente provvedimento (All. 5);
2. entrambi i portoni ad avvolgimento automatico devono restare sempre chiusi durante il trasbordo e lo stoccaggio della FORSU per assicurare le condizioni di effettiva depressione, al fine di contenere il più possibile le emissioni aeriformi, compatibilmente con le esigenze di apertura per il transito di persone e veicoli;
3. il ricambio minimo d'aria deve essere almeno pari a 2,5 volumi/ora anche in assenza di operatori;
4. le arie esauste relative alla "zona conferimento" ed all'"area di deposito" devono essere aspirate e inviate al sistema di abbattimento costituito da scrubber e biofiltro, così come descritto nella relazione tecnica pervenuta in data 14 agosto 2018 (ns. prot. n. 471359);
5. le attività devono essere svolte su una pavimentazione in calcestruzzo impermeabile, ben assestata e di natura solida, tale da permettere la movimentazione dei container;
6. la frazione organica che eventualmente dovesse fuoriuscire durante la fase di riempimento del container deve essere rimossa tempestivamente e la pavimentazione deve essere pulita al termine di ogni giornata di effettivo utilizzo ed in caso di sversamenti accidentali in fase di movimentazione dei container;
7. il refluo di percolamento che dovesse fuoriuscire nelle operazioni di trasbordo o nel caso di sversamenti accidentali deve essere convogliato nel pozzetto denominato "pozzetto a tenuta raccolta colaticci" per le successive operazioni di smaltimento in impianti autorizzati così come indicato nella planimetria denominata "STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE" allegata al presente provvedimento (All. 5) o intercettato con adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento, mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso (ad esempio materiale assorbente); in particolare per quanto riguarda il pozzetto di stoccaggio:
 - deve possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto contenuto;
 - deve essere completamente impermeabilizzato;
 - deve essere garantito un controllo visivo del livello di riempimento al termine di ogni giornata di effettivo utilizzo in modo da permettere, in caso di necessità, un tempestivo intervento di svuotamento;
 - il deposito temporaneo del refluo di percolamento deve essere gestito nei limiti stabiliti dall'art. 185-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda di rilascio di una nuova AUT.

Impianto di biostabilizzazione

- a. Le attività di gestione e le attrezzature devono corrispondere alle indicazioni tecniche contenute nella domanda originaria di data 13 ottobre 2006 (prot. n. 24325/7/2/1) e nella successiva domanda integrativa di data 16 luglio 2007 (prot. n. 18696/7/2/1) presentate a suo tempo dal Comprensorio (ora Comunità) della Vallagarina, fatto salvo quanto stabilito alla successiva lettera c., nonché alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, con anche particolare riferimento all'Allegato 8; qualsiasi modifica introdotta nel processo di gestione dei rifiuti e qualsiasi variazione delle attrezzature utilizzate per tale scopo devono essere comunicate tempestivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, fatto salvo l'obbligo di richiedere preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in essere in caso di modifiche sostanziali;
- b. la biostabilizzazione dei rifiuti deve essere preceduta da una fase di triturazione lenta per ottenere materiale idoneo alla successiva vagliatura;
- c. il *pretrattamento* deve essere effettuato in ambiente confinato e consiste in una vagliatura preliminare con maglie da 50 mm; la frazione sopravaglio può essere smaltita in discarica secondo le modalità ordinarie oppure avviata a impianti di recupero energetico, mentre la frazione di sottovaglio deve essere sottoposta a biostabilizzazione di durata minima di 21 giorni e secondo le modalità di seguito riportate:
- **EVENTUALE FASE SPERIMENTALE**: una corsia sarà adibita alla **sperimentazione delle nuove modalità di effettuazione dell'attività di biostabilizzazione** del rifiuto di sottovaglio da eseguire così come proposto nella relazione tecnica pervenuta in data 8 agosto 2017 (ns. prot. n. 434817), **per una durata complessiva massima di un mese**; le altre corsie, compresa quella dedicata alla sperimentazione al termine della stessa, dovranno essere gestite secondo le modalità di biostabilizzazione precedentemente autorizzate (documentazione di cui alla lettera a. sopra riportata);
 - **FASE A REGIME**: soltanto a seguito dell'**esito positivo della "fase sperimentale"**, che sarà valutato dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, nonché dell'**acquisizione della necessaria autorizzazione per le emissioni in atmosfera**, la Ditta potrà implementare in modo sistematico le nuove modalità di biostabilizzazione del rifiuto di sottovaglio proposte nella relazione tecnica pervenuta in data 8 agosto 2017 (ns. prot. n. 434817);
- d. **la data di inizio della "fase sperimentale" deve essere concordata** con il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed in ogni caso **preventivamente comunicata**;
- e. alla conclusione della *"fase sperimentale"*, dovrà essere trasmessa al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente una **relazione tecnica di raffronto** con il sistema attuale riguardante gli impatti sulle varie matrici ambientali, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera;
- f. durante la fase aerobica di biostabilizzazione della frazione sottovaglio (sia nella *"fase sperimentale"*, sia nella *"fase a regime"*) devono essere mantenute le seguenti condizioni:

Parametri	Condizioni di processo
umidità	35-50% per tutta la durata della fase
temperatura	> 55°C per almeno 5 giorni

In coerenza con quanto stabilito dall'allegato 8 al D.Lgs. 36/2003, ai fini del conferimento in discarica **il processo di biostabilizzazione aerobica deve intendersi comunque concluso solo quando la frazione sottovaglio ha raggiunto un IRDP (Indice Respirometrico Dinamico Potenziale) < 1.000 mgO₂/kgSV⁻¹h⁻¹.**


Struttura a supporto degli accertamenti analitici

- a. La gestione operativa per l'accettazione dei rifiuti deve avvenire conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica pervenuta in data 12 marzo 2015 (ns. prot. n. 137203);
- b. l'attività di stoccaggio (recupero R13 o smaltimento D15) deve essere svolta nell'area indicata nell'elaborato "*Modifica AUT – planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera – ampliamento area E*" datato febbraio 2023 (ns. prot. n. 162287 di data 28 febbraio 2023) e allegato al presente provvedimento (All. 4), in cumuli posti su pavimentazione in calcestruzzo;
- c. qualora fossero presenti contemporaneamente diverse tipologie di rifiuti in attesa del riscontro analitico, esse devono essere adeguatamente tenute separate da barriere mobili tipo New Jersey o massi da scogliera, in modo tale che le stesse non si mescolino; devono inoltre essere contrassegnate ed evidenziate con idonea segnaletica da apporre in corrispondenza dei singoli cumuli indicante il codice CER del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.



Indicazioni di carattere generale

- a. I rifiuti sottoposti alle attività di *pretrattamento* possono provenire da tutto il bacino provinciale, come definito dallo stato di attuazione del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- b. l'accesso agli impianti deve essere controllato e seguito dal personale addetto alla gestione;
- c. la presenza e la gestione degli impianti in oggetto non devono in alcun modo impedire, intralciare o comunque interferire con l'ordinaria coltivazione della discarica;
- d. le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di prevenzione incendi nonché di sicurezza sul lavoro;
- e. lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- f. le operazioni di *pretrattamento* dei rifiuti devono essere condotte secondo le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento – con particolare riferimento a quanto riportato nelle note di questo Settore di data 3 ottobre 2022 (prot. n. 676698) e di data 30 novembre 2022 (prot. n. 821655) – e consentire sempre la tracciabilità dei rifiuti;
- g. i rifiuti prodotti dalle operazioni di *pretrattamento* devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il "*deposito temporaneo*" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 deve essere gestito nei limiti stabiliti dall'art. 185-bis dello stesso D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda di rilascio di una nuova AUT;
 - stoccati secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.lgs. 152/2006;
- h. durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- i. è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

- j. ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10, comma 6, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;
- k. eventuali incidenti correlati alle attività di smaltimento e recupero autorizzate e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- l. la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.



LEGENDA:

-  AREE AUTORIZZATE ALLA GESTIONE RIFIUTI PER ECOOPERA
-  NUOVA AREA DI ESPANSIONE DELL'AREA (E) PER LA GESTIONE RIFIUTI DA PARTE DI ECOOPERA
- (A) STOCCAGGIO CON EVENTUALE SELEZIONE CER 200307, CER 200301 E RIFIUTI SPECIALI AUTORIZZATI
- (B) STOCCAGGIO CON EVENTUALE SELEZIONE CER 200301 (CON EVENTUALE COMPATTAZIONE E IMBALLAGGIO), CER 200307, RIFIUTI SPECIALI AUTORIZZATI E CER 191212 (CON EVENTUALE COMPATTAZIONE E IMBALLAGGIO) PRODOTTO DA PRETRATTAMENTO TRITURAZIONE/VAGLIATURA/CERNITA CER 200301, CER 200307 E RIFIUTI SPECIALI
- (C) TRAVASO E STOCCAGGIO CER 200108
- (D) STOCCAGGIO IN CONTAINER DI TUTTI I CER AUTORIZZATI
- (E) BIOSTABILIZZAZIONE
 STOCCAGGIO CER 200307
 STOCCAGGIO IN CONTAINER O IN "BALLE" CER 191212 E CER 200301 E RIFIUTI SPECIALI AUTORIZZATI
- (F) STOCCAGGIO RIFIUTI PER CONTRO-ANALISI E ANALISI MERCEOLOGICHE
- (D1) EMISSIONE DIFFUSA: TRITURAZIONE/VAGLIATURA/CERNITA CER 200301, CER 200307 E RIFIUTI SPECIALI AUTORIZZATI
- (D2) BIOSTABILIZZAZIONE SOTTOVAGLIO
- (E1) EMISSIONE CONVOGLIATA: BIOFILTRO PER AREA (C)

COMUNE DI ROVERETO

PROVINCIA DI TRENTO

SITO:

ECOOPERA Soc. Coop.

Sede operativa

Fraz. Marco, loc. Lavini, via Pineta 30

38068 Rovereto (TN)



TITOLO:

Modifica AUT - planimetria delle aree autorizzate alla gestione rifiuti e delle emissioni in atmosfera di competenza di Ecoopera - ampliamento area E

Data:

febbraio 2023